

STATUTO dell'Associazione
"Campus Bio-Medico Alumni Association"

* * *

ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita l'Associazione "**Campus Bio-Medico Alumni Association**" (di seguito "Associazione") con sede in Roma, Via Álvaro Del Portillo, 21 - 00128 Roma. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all'estero.
2. L'Associazione potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
3. L'Associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

ARTICOLO 2) - OGGETTO E SCOPO

1. L'Associazione, di concerto con l'Università Campus Bio-Medico di Roma (di seguito anche "Università"), intende proporsi come espressione di solidarietà, di promozione umana, di autonoma capacità organizzativa, al fine di svolgere attività di utilità umana, culturale e sociale a favore di soci o di terzi, senza finalità di lucro, anche indiretto, e nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci medesimi.
2. Con la collaborazione ed il sostegno dell'Università, l'Associazione si pone quale forza propositiva e propulsiva del contesto formativo, culturale e sociale, formata da un insieme di persone e di competenze, agenti allo scopo di favorire la realizzazione di uno sviluppo culturale, economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali, proponendosi di recare beneficio all'Università stessa e all'intera società civile. In tal senso, l'Associazione intende dotarsi di una struttura democratica, aperta a coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo, ai docenti e ai ricercatori di ruolo che vi insegnano o vi hanno insegnato, nonché a tutti coloro che sono interessati a farne parte, a

sostenerla concretamente e a condividerne gli scopi.

3. Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà:
 - a) promuovere e sviluppare i rapporti culturali e professionali tra i soci e i laureati dell'Università e tra questi e l'Università;
 - b) diffondere gli ideali di eccellenza nel lavoro professionale per fornire un servizio di qualità alla società in generale e alla persona in particolare;
 - c) sostenere progetti nell'ambito della ricerca, della didattica e dell'assistenza e attività finalizzate alla crescita culturale e professionale dei propri soci e degli studenti dell'Università, favorendone l'inserimento nel mondo del lavoro;
 - d) istituire borse di studio per studenti di ogni ordine e grado dell'Università che si trovino in condizioni disagiate o per meriti particolari;
 - e) realizzare iniziative culturali, artistiche, sportive e ricreative, atte a promuovere valori di indipendenza, etica, trasparenza, libertà di espressione, equità, solidarietà, attenzione al merito e allo sviluppo delle capacità individuali;
 - f) favorire rapporti di scambio in collaborazione con altre Università a livello internazionale;
 - g) creare una rete sociale, anche via Internet, che funga da supporto informativo delle attività svolte dall'Associazione e da forum di scambio di idee e di progetti da parte di tutti i soci;
 - h) contribuire a conferire visibilità e prestigio nazionale e internazionale dell'Università, anche attraverso premi e benemerienze;
 - i) provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati ai Soci.
4. L'Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti, potrà porre in essere ogni forma di attività promozionale, formativa, ricreativa, sociale e assistenziale atta al raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando con soggetti, pubblici o privati, associazioni, enti ed istituzioni

che abbiano finalità di assistenza e che perseguano fini di valorizzazione.

5. L'attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma può essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

ARTICOLO 3) - DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci (secondo le modalità di cui al successivo art. 7 comma 11), subordinatamente al parere dell'Università, mediante delibera del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 4) - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a qualsiasi titolo. Per il proprio funzionamento essa potrà, inoltre, trarre le proprie risorse economiche da:
 - a) quote e contributi dei soci;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali

feste e sottoscrizioni anche a premi;

- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale da versarsi all'atto dell'iscrizione all'Associazione.
3. E' facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota annuale di iscrizione. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili; pertanto non si farà luogo a richieste di rimborso, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione stessa.
4. L'Associazione riconosce l'importanza dell'integrazione operativa con l'Università e, a tal fine, si avvarrà prevalentemente delle strutture dell'Università stessa per le proprie attività. L'Università, a sua volta, si adopererà per creare le condizioni operative necessarie per realizzare l'integrazione operativa citata. Il "Data Base" relativo agli Alumni è di proprietà dell'Università che ne concede gratuitamente l'uso all'Associazione, mediante formale atto di nomina di Responsabili esterno al trattamento dei dati .

ARTICOLO 5) – SOCI

1. I Soci sono distinti in:
 - a) Fondatori
 - b) Ordinari
 - c) Sostenitori
 - d) Vitalizi
 - e) Onorari
 - f) Studenti
 - g) Docenti
 - h) Dirigenti

2. Sono *Soci Fondatori*, le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che hanno partecipato alla costituzione.
3. Sono *Soci Ordinari* tutti gli Alumni, ovvero coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea, una laurea, una laurea specialistica, una laurea magistrale, un master, un dottorato di ricerca, o utilmente concluso un corso di durata non inferiore ad un anno accademico, presso l'Università in qualsiasi momento questo sia avvenuto, ammessi all'Associazione dal Consiglio Direttivo ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.
4. Sono *Soci Sostenitori* i Soci ordinari che abbiano versato una quota associativa annuale addizionale nella misura minima definita dal Consiglio Direttivo, oppure le persone giuridiche, ovvero le persone fisiche, anche qualora non abbiano conseguito presso l'Università un titolo come previsto dal precedente art. 5.3, che hanno contribuito in misura rilevante al rafforzamento patrimoniale dell'Associazione.
5. Sono *Soci Vitalizi* i Soci ordinari che abbiano versato un contributo *una tantum*, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Il contributo del Socio vitalizio ha validità per tutta la vita dell'Associato.
6. Sono *Soci Onorari*, equiparati ai Soci Vitalizi, le persone fisiche, anche se non hanno conseguito presso l'Università un titolo come previsto dal precedente art. 5.3, che vengono designate dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera, su proposta del Presidente.
7. Sono *Soci Studenti* gli studenti dell'ultimo anno di qualsiasi corso che, pur non avendo ancora ottenuto un titolo presso l'Università, hanno manifestato la volontà di adesione. Non hanno diritto di voto ed esercitano i limitati diritti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
8. Sono *Soci Docenti* tutti coloro che insegnano o hanno insegnato presso l'Università, su specifica proposta del Rettore approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, la quale ne stabilisce anche la quota.
9. Sono *Soci Dirigenti* tutti coloro che hanno o hanno avuto un contratto di lavoro subordinato

con qualifica di dirigente nell'Università, su proposta del Presidente dell'Università, e che ne fanno esplicita richiesta, versando la relativa quota.

10. L'iscrizione all'Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno, con il pagamento della quota associativa annuale, salvo recesso o esclusione del Socio. Il recesso da parte del Socio può essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo in qualunque momento.
11. Il Socio che non provveda al pagamento della quota associativa annua, entro la data del 31 marzo dell'anno di riferimento della quota, decade successivamente a tale data dall'esercizio del diritto di voto, se previsto, e non potrà partecipare ad alcuna attività riservata agli Associati fino alla regolarizzazione della quota medesima.
12. Ciascun avente diritto può chiedere di essere ammesso all'Associazione, alla quale dichiara di voler aderire attraverso espressa domanda al Consiglio Direttivo, nella quale esplicita di condividere le finalità dell'Associazione stessa e della quale si impegna ad osservare lo Statuto ed i regolamenti. Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione nella prima riunione successiva al ricevimento delle stesse; il mancato espresso accoglimento della domanda equivale a rifiuto.
13. Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti la radiazione del socio nel caso questi commetta azioni disonorevoli o lesive dell'immagine dell'Associazione o dell'Università, ovvero quando il suo comportamento sia difforme dai fini di cui all'articolo 2) o costituisca ostacolo al regolare andamento del sodalizio. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata; nel caso in cui esista il Comitato Etico, la delibera deve essere stata sottoposta obbligatoriamente al parere vincolante di quest'ultimo.

ART. 6) - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Comitato Etico (organo facoltativo);
 - il Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.

ARTICOLO 7) - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto.
3. Essa inoltre:
 - provvede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e delle rispettive cariche, ai sensi e con le modalità previste nel successivo art. 8) del presente Statuto;
 - provvede alla nomina del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori dei Conti, esterni all'Associazione, su una rosa di nomi proposta dal Comitato Esecutivo dell'Università;
 - delibera sull'eventuale nomina del Comitato Etico;
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - delibera sulle modifiche al presente Statuto ed ai regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - delibera sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché di qualsiasi fondo costituitosi durante la vita dell'Associazione, nell'ambito della

legge e delle disposizioni contenute nel presente Statuto;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, secondo le modalità prevista dal successivo comma 11, e la devoluzione del suo patrimonio in conformità alle disposizioni previste dalla legge.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dei soci ed è convocata, salvo eccezione motivata, presso la sede dell'Associazione.
 5. La convocazione è effettuata mediante lettera semplice, fax o e-mail da inviarsi ai soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
 6. La convocazione è effettuata, ove possibile, anche tramite affissione della data di convocazione presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'adunanza; l'avviso deve contenere le medesime indicazioni previste nella lettera/fax/e-mail.
 7. Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale a disposizione dei soci.
 8. L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
 9. Ogni socio ha diritto a un voto, esercitabile anche a mezzo delega. La delega può essere conferita solamente ad altro socio che non sia componente del Consiglio Direttivo. Ciascun delegato può essere portatore di una sola delega.
 10. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è ammesso il voto per corrispondenza.
 11. Per le deliberazioni modificative dell'oggetto e scopo dell'Associazione è necessario il previo parere favorevole del Comitato Esecutivo dell'Università; così pure come per le

deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio, per le quali occorre, altresì, il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 8) - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da soci dell'Associazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, oltre al Presidente che ne è membro di diritto.
2. I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. I membri del Consiglio Direttivo sono designati dall'Assemblea: per metà (in caso di numero pari) e per la maggioranza (in caso di numero dispari, quindi: 2 membri su 3 totali, 3 membri su 5 totali e 4 membri su 7 totali) su una rosa proposta dal Comitato Esecutivo dell'Università. Nel caso di numero pari di membri del Consiglio Direttivo, il voto del Presidente vale doppio.
4. Il Comitato Esecutivo dell'Università fissa il numero dei componenti il Consiglio Direttivo il quale è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
5. Venendo meno la maggioranza dei membri del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione.
6. In caso di cessazione di un membro, a seconda della sua categoria di provenienza, sarà sostituito nominando il primo tra i non eletti in sede di assemblea ovvero tra i nominativi proposti dal Comitato Esecutivo dell'Università. Ove non vi siano non eletti o non designati, il Consiglio rimane in carica fino alla successiva Assemblea, nel corso della quale dovrà essere nominato il nuovo consigliere, sulla base dei criteri di nomina fissati al precedente comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui il numero dei consiglieri, a seguito della cessazione, si riduca al di sotto del minimo, deve essere convocata, entro sessanta giorni, l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri; anche in tal caso, devono

essere seguiti i criteri di nomina fissati al precedente comma 2 del presente articolo. In tutti i casi, il nuovo consigliere resta in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

7. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione.
8. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - gestione dell'Associazione, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea e delle finalità previste nello Statuto, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione;
 - designazione del Vice Presidente su proposta del Presidente;
 - nomina del Segretario;
 - redazione del rendiconto da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - ammissione all'Associazione di nuovi soci ed adozione dei provvedimenti di radiazione;
 - fissazione delle date di convocazione dell'Assemblea dei soci;
 - fissazione delle quote associative annuali;
 - redazione dei regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
9. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è effettuata mediante lettera semplice, fax o e-mail da inviarsi ai consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare; anche in assenza delle suddette formalità il

Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi membri.

11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
12. Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di straordinaria amministrazione per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
14. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi; tutti i partecipanti, inoltre, devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ARTICOLO 9) - PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, è nominato dal Comitato esecutivo dell'Università e dura in carica tre anni.
2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali riferisce circa l'attività compiuta durante l'Assemblea dei soci e le adunanze del Consiglio Direttivo. Il Presidente può

compiere atti di straordinaria amministrazione solo nei casi eccezionali di necessità ed urgenza; in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

4. Spetta al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, curandone l'esecuzione delle deliberazioni; egli verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e vigila sul buon andamento amministrativo dell'Associazione.
5. Il Presidente propone la nomina di un Vice Presidente tra i componenti il Consiglio Direttivo stesso.

6. ARTICOLO 10) - IL REVISORE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. L'Associazione è dotata di un Revisore dei Conti e di un Revisore supplente, o di un Collegio dei Revisori dei Conti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dall'Assemblea ed esterni all'Associazione, su una rosa di nomi proposta dal Comitato Esecutivo dell'Università, affinché vengano espletate le funzioni di controllo di cui al successivo punto 5 del presente articolo.
2. Qualora venga istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, esterni all'Associazione, su una rosa di nomi proposta dal Comitato Esecutivo dell'Università; almeno il Presidente del Collegio deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
3. Il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni. I Revisori dei Conti possono essere rieletti.
4. Il Consiglio Direttivo può revocare i Revisori solo in presenza di giusta causa.
5. Il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti provvede:
 - al riscontro della gestione finanziaria;
 - al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;

- ad esprimere il proprio parere mediante apposita relazione sul rendiconto annuale.
6. Il Revisore dei Conti e ciascun membro del Collegio dei Revisori dei Conti, possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ARTICOLO 11) - IL COMITATO ETICO

1. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea l'istituzione di un Comitato Etico, composto da tre a sette membri, scelti tra figure di comprovata indipendenza e professionalità, che posseggano specifiche competenze o che si siano particolarmente distinti per l'impegno profuso nei settori in cui opera l'Associazione.
2. Il Comitato Etico, ove istituito, è deputato a fornire pareri e formulare proposte non vincolanti sulle attività da svolgere, sulla destinazione delle risorse da impiegare nei progetti, nonché ad esprimere il proprio parere vincolante nei casi di radiazione dei soci.
3. I criteri e le modalità di funzionamento per lo svolgimento dei compiti del Comitato Etico possono formare oggetto di specifico Regolamento da approvarsi con deliberazione assunta da parte dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12) - VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è proposto dal Presidente ed è designato dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso Consiglio.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

ARTICOLO 13) - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, coadiuvando il Consiglio Direttivo al fine di assicurare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; il Segretario cura la corretta tenuta del Libro Verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei soci.

ARTICOLO 14) - RENDICONTO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione affinché possa essere visionato da chiunque ne abbia motivato interesse.

ARTICOLO 15) - SCIoglimento

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, soddisfatte le eventuali passività dell'Associazione, il residuo patrimonio sarà devoluto all'Università, ovvero ad altro ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 16) - NORME FINALI E LEGGE APPLICABILE

1. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In tal senso è impegno prioritario dell'Associazione impiegare ogni eventuale avanzo di gestione al finanziamento dell'attività istituzionale. È in ogni caso esclusa ogni forma di divisione dei proventi delle attività fra i soci, anche in forma indiretta.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice civile e alle disposizioni previste dalle leggi in materia.